



Città di Chioggia *città d'arte*

SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI LEGALI/ Servizio Commercio e Suap
Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n. 264 Palazzo Morari tel. 041/5534993 - fax 041/5534962

Il Dirigente: Dr. Michele Tiozzo
Resp. Procedimento e Istruttoria: D.ssa Sara Monaro
Istruttore Amm.vo: Claudia Fabris

AUTORIZZAZIONE N. 306

Chioggia, il 17 APR. 2018

OGGETTO: Autorizzazione temporanea per occupazione suolo pubblico.

IL DIRIGENTE

vista la domanda presentata in data 10/04/2018 prot. 17747 dalla Sig.ra BOSCOLO CEGION Valentina, nata a XXXXX il XXXXX e residente a XXXXX in Via XXXXX n. XX (C.F.: XXXXX), per il rilascio di autorizzazione temporanea di occupazione suolo pubblico con una autobetoniera delle dimensioni di mt. 11.00 x 3.00 in Str. Madonna Marina al n. 297, per giorni 4;

preso atto del parere favorevole del Comando Polizia Locale - Servizio Polizia Commerciale prot. 18242/2018;

visto il decreto del Sindaco n. 27/2015 con il quale è stata attribuita al dott. Michele Tiozzo la responsabilità del Servizio Suap e Commercio;

dato atto che responsabile del procedimento e dell'istruttoria per il presente provvedimento è la Dott.ssa Sara Monaro;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 nella Sezione Amministrazione trasparente\provvedimenti\Autorizzazioni e concessioni art. 23;

visto il Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 28.01.2010;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

AUTORIZZA

la Sig.ra **BOSCOLO CEGION Valentina**, nata a XXXXX il XXXXX e residente a XXXXX in Via XXXXX n. XX (C.F.: XXXXX), ad occupare uno spazio di area pubblica con una **autobetoniera** delle dimensioni di mt. 11.00 x 3.00 in **Str. Madonna Marina immediatamente adiacente al marciapiede lato est (civ. 297)**, per giorni **4** a decorrere dal pagamento del canone relativo.

Prescrizioni:

- dovrà essere garantito il transito pedonale, con indicazione del percorso alternativo, e veicolare lasciando una corsia di marcia non inferiore a mt. 3.00 come da C.d.S. e relativo Regolamento, e la rimozione dell'occupazione in caso di emergenza;
- dovrà essere garantita l'entrata e l'uscita dai civici, dai passi carrai e dalle attività esistenti;
- l'area oggetto dell'occupazione dovrà essere sempre limitata e segnalata come da C.d.S. e relativo Regolamento;
- la Ditta richiedente dovrà preventivamente verificare la portata in fase operativa del fondo stradale ed adottare gli accorgimenti tecnici necessari. Ogni danno arrecato alle strade percorse e/o occupate come pure ogni danno che verrà arrecato al traffico e comunque a terzi, dovrà essere risarcito a totale cura e spese della Ditta richiedente, restandone l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne nel modo più assoluto.

Detta occupazione di suolo pubblico dovrà essere munita della prescritta segnaletica indicante l'impedimento per lavori in corso, inoltre lo spazio pubblico non dovrà essere adibito in alcun modo a cantiere, deposito e/o lavorazione di materiali da porre in opera.



Città di Chioggia città d'arte

Il presente provvedimento può essere rinnovato in caso di protrazione dei lavori precedentemente stimati, previa presentazione/inoltro direttamente al Servizio in intestazione di apposita comunicazione (che verrà intesa ad integrazione dell'istanza).

Si richiama l'obbligo di rispettare le norme di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n.81 "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e di erigere le impalcature a distanza di sicurezza da eventuali cavi elettrici di pubblica illuminazione esistenti, al fine di garantire la pubblica incolumità.

L'autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento per eventuali violazioni alle prescrizioni o uso diverso da quello per cui è stata rilasciata.

Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della presente autorizzazione.

La presente non sostituisce autorizzazioni per la eventuale esecuzione di opere edilizie e deve essere tenuta a disposizione degli Agenti della Polizia Locale.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Si dà atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto delle tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

La validità della presente autorizzazione risulta rigorosamente subordinata all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi direttamente da parte dei Servizi e degli Enti preposti, di qualsivoglia natura, necessari a consentire l'accesso del mezzo indicato nell'area interessata.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal rilascio dello stesso.

La validità della presente autorizzazione è subordinata all'emissione di apposita ordinanza da parte del Comando Polizia Locale.



IL DIRIGENTE
Dr. Michele Tiozzo -